

DELIBERA 369/2023/CRL/UD del 21/07/2023
Axxx Txxx SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/358276/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 21/07/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di **Axxx Txxx** SRL del 25/11/2020 acquisita con protocollo n. 0497065 del 25/11/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante in sede di istanza GU14 ha chiesto "lo storno della posizione debitoria a copertura degli addebiti non dovuti oggetto di reclamo, oltre al riconoscimento di un indennizzo omnnicomprensivo di € 1.500 in virtù di quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera 347/18/CONS, per i disservizi subiti." Deduce l'istante, nell'allegato documento contenente la compiuta descrizione delle contestazioni, che il 27 giugno 2018 ha stipulato con Tim contratto per la portabilità di un cospicuo numero di utenze telefoniche mobili, usufruendo della offerta che prevedeva le seguenti condizioni economiche: - SOLUZIONE HOLDING, di cui la AUTOSERVIZI TROIANI è la capogruppo, riservata a tutte le società controllate e collegate che beneficiano della tariffa Intercom convergente. - TIM EUROPA START (chiamate illimitate verso rete aziendale mobile e fissa, traffico verso altre direttrici € 0,12/min senza scatto, 1000 sms nazionali e zona Ue, 100 mms nazionali e zona Ue) € 1/mese/linea - TIM EUROPA 15GB (chiamate illimitate nazionali e zona Ue, 1000 sms nazionali e zona Ue, 100 mms nazionali e zona Ue, 15Gb nazionali e zona Ue) € 15/mese/linea con opzione aggiuntiva (navigazione illimitata nazionale per social, navigazione internet e mail – esclusi peer to peer, download e streaming) € 5/mese/linea - SIM DATI M2M EUROPA 5GB (5Gb nazionali e zona Ue) € 11/mese/linea - APPARATI SAMSUNG GALAXY S9 € 0,90/mese/cad. x 24 rate (solo in abbinamento al profilo TIM EUROPA 15GB) Denuncia e contesta quindi: a) di avere ricevuto solo nel giugno 2019 e dopo diversi solleciti inviati all'indirizzo di posta elettronica del servizio clienti ce.sa1.mybusiness@telecomitalia.it, i terminali, originariamente ordinati come modello Samsung S9 al costo di € 0,90/, mese/cad., ma consegnati di altro modello e in altra quantità rispetto a quella concordata, dovendo sopperire nel frattempo con altri apparati acquistati appositamente; b) l'addebito sulle SIM con piano TIM Europa 15GB del servizio non richiesto INSIEME GIGA FREE ad € 5,00/mese/linea, contestato con PEC di reclamo del 16/06/2020 non riscontrata, chiedendo quindi la cessazione della offerta non richiesta e la restituzione di complessivi € 1.073,60 IVA inclusa (incluso il conto 4/20 relativo al bimestre aprile-maggio 2020); c) l'addebito e la fatturazione di traffico a consumo sulle direttrici Intercom, internazionali ed Sms, per complessivi € 2.574,00 FCI dal conto 5/2018 al conto 3/2020 incluso, nonostante l'offerta stipulata prevedesse chiamate illimitate e gratuite verso fissi e mobili delle società del gruppo ed sms nel numero di 1000/mese a SIM; d) l'addebito di voci non dovute (prevalentemente interessi di mora e ris. danno ex D. Lgs 231/2002) sulle fatture n. 7X02215080 del 14/06/2019, n. 7X04122264 del 14/10/2019, n. 7X00329195 del 14/02/2020, n. 7X01146961 del 15/04/2020 per complessivi € 308,15 FCI, in quanto il ritardo nel pagamento è dovuto alla attesa attuale di risposta ai reclami presentati; Sulla scorta di

tali inadempienze dell'operatore, non sono state corrisposti gli importi richiesti con le ultime fatture ricevute n. 7X1904738010 di € 1.818,91 (1/20), n. 7X2000329195 di € 1.799,29 (2/20) e n. 7X2001146961 di € 1.757,26 (3/20).

2. La posizione dell'operatore

La TIM SpA eccepisce in via preliminare l'inammissibilità della istanza, perché presentata a nome della Troiani Autotrasporti Srl dal sig. Troiani Carlo senza che questi avesse giustificato la sua qualifica in mancanza di produzione della visura camerale o di procura speciale; Nel merito, chiede il rigetto della istanza perché generica e non sufficientemente provata, sia in merito ai presunti servizi addebitati ma non contrattualizzati sia in merito al richiesto storno di fatture di cui non si fornisce copia, sia alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si reclama il rimborso. Deduce che, ad ogni modo, ha adempiuto correttamente ai propri obblighi, attivando le offerte contrattualizzate e consegnando i terminali richiesti. Contesta altresì di avere mai ricevuto tempestivi reclami dell'utente. Contesta il richiesto indennizzo per perdita della numerazione, sia perché la linea sarebbe "cessata" e non perduta, sia perché non si avrebbe prova della vetustà della numerazione.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza presentata soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento, che richiama l'art. 7, comma 3 Reg. cit., ed è pertanto proponibile. 3.1 Va rigettata l'eccezione preliminare dell'operatore. Si osserva al riguardo come qualificandosi il sig. Carlo Troiani come legittimato ad agire per la società istante Autotrasporti Troiani Srl, presupponendo con ciò la sua qualità di legale rappresentante, era onere dell'operatore che contesta tale qualità produrre la visura camerale, accessibile da parte di tutti, al fine di efficacemente dimostrare che altro soggetto riveste la qualifica di rappresentante della persona giuridica. 3.2 Nel merito, l'istanza è infondata, per le seguenti ragioni. L'istanza è stata presentata dalla società Autotroiani Trasporti Srl, la quale – come si evince dal contratto allegato – ha agito nell'interesse proprio e quale capogruppo delle imprese (nel contratto espressamente indicate come) collegate, al fine di ottenere da TIM l'applicazione delle tariffe concordate per le SIM delle quali avrebbero usufruito ciascuna società del gruppo. Posto che nei gruppi societari le società collegate e controllate – pur soggette al coordinamento ed alle ingerenze della holding - mantengono la loro autonomia, dovendole considerare come soggetti giuridici distinti dalla capogruppo, il contratto stipulato dalla istante può inquadrarsi nel contratto a favore di terzo, in cui tale ultima posizione viene ricoperta proprio dalle società del gruppo. Società che, per quanto emerge dalla documentazione allegata (riferibile solo ad una di esse, la Troiani Srl), hanno evidentemente espresso la propria dichiarazione di voler profittare del contratto stipulato dalla holding in loro favore e quindi di subentrare nel contratto, circostanza dimostrata tanto dalla fatturazione in loro favore (le fatture prodotte sono in effetti intestate alla Troiani Srl, non alla capogruppo) quanto e soprattutto dal fatto che le mail di contestazione riguardano esclusivamente le

numerazioni riferibili alla Troiani Srl. Proprio per questo, la Autotrasporti Troiani srl avrebbe dovuto supportare le proprie lagnanze con la produzione di reclami, fatture e pagamenti direttamente imputabili ad essa ed alle sue SIM, produzione che invece nel caso di specie difetta totalmente, avendo l'istante depositato fatture, mail e PEC (peraltro priva della ricevuta di avvenuta consegna) espressamente riferite ad altra società (la Troiani Srl) ed alle utenze a questa direttamente riferibili. Società che, pur collegata alla istante (è evidente la commistione tra le varie società del gruppo e la loro gestione eccessivamente unitaria), ma in assenza di elementi che potessero lasciar presupporre una eventuale qualità di procuratrice della holding istante, avrebbe dovuto agire autonomamente per far valere eventuali tariffazioni indebite, attivazioni non richieste, mancata risposta a reclami, ecc.. da parte dell'operatore. L'istanza risulta pertanto generica e indeterminata, priva del necessario supporto documentale a corredo (cfr. v., ex multis Corecom Lazio, Delibera DL/193/15/CRL e Delibera DL 186/15/CRL; Agcom Deliberazione n. 161/16/CIR; Delibera Agcom n. 73/17/CONS) e quindi non può trovare accoglimento. Si compensano le spese di procedura. Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

1. Di rigettare la istanza della **Axxx Txxx** Srl nei confronti della società Tim SpA.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 21/07/2023

f.to

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI